

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A11027 del 29/10/2012

Proposta n. 22908 del 26/10/2012

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; legge 30 maggio 2003 n. 119 art. 3. Quote latte. Approvazione avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale a valere dal 01/04/2013.

Proponente:

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; legge 30 maggio 2003 n. 119 art. 3. Quote latte. Approvazione avviso pubblico per l'attribuzione ai produttori della Regione Lazio di Quantitativi di Riferimento Individuali dalla riserva regionale a valere dal 01/04/2013.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale A06551 del 26/06/2012 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

VISTO il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il Reg. (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 30 maggio 2003 n. 119, avente ad oggetto riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO, in particolare l'art. 3 di detta legge n. 119/2003, che definisce modalità e criteri per l'alimentazione e la gestione della riserva nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31 luglio 2003 recante "Modalità di attuazione della L. 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3 di detto D.M., con il quale è richiesto che gli eventuali aggiornamenti dei quantitativi di riferimento individuali e quindi anche le eventuali assegnazioni aggiuntive, vengano completati entro il trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna lattiera;

VISTE le Deliberazioni n. 857 del 13/11/2009 e n. 482 del 29/10/2010 della Giunta Regionale del Lazio che hanno approvato i criteri con cui poter procedere all'attribuzione dei Quantitativi di Riferimento Individuali provenienti dalla riserva regionale ai produttori della Regione Lazio;

VISTO quanto stabilito dall'art. 1 comma 6 della legge n. 119/2003: "Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi

dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7”;

VISTO l'art. 1 comma 2 del D.M. 31 luglio 2003, il quale sancisce che “le regioni e province autonome si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto”;

CONSIDERATO che sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale, per la Regione Lazio alla data del 5 ottobre 2012, risultano validati, per la campagna lattiera 2013/2014, kg 4.680.194 di quote latte consegne e kg 444.535 di quote latte vendite dirette, disponibili alla riserva regionale per le assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi a valere dal 1° aprile 2013, come di seguito indicato:

Sistema Informativo A.G.E.A			
Azioni Campo Oggetto Modulo Dettaglio Scorri Vista Naviga aiUto Window			
S.I.A.			
LACEN045	VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI VALIDATI DELLA RISERVA DI QUOTA		AGEA
Matricola :	912000	Denominazione:	REGIONE LAZIO
Riepilogo Saldi			
Disponibilita'	Campagna	Consegne	Vendite
TEMPORANEA	2013/2014	4680194	444535
DEFINITIVA	2013/2014	4680194	444535
ALT MENU		VISUALIZZAZIONE	AGABC16 PAG. 1 / 2 05/10/2012

PRESO ATTO della comunicazione da parte di SIN SpA e AGEA, effettuata tramite e-mail in data 28 settembre 2012, dei dati della ripartizione della riserva regionale campagna lattiera 2013/2014, divisi per quota consegne e quota vendite dirette;

CONSIDERATO che, al fine di preservare una riserva di quota regionale utile per l'espletamento istruttorio di eventuali movimenti di quota che si dovessero rendere necessari nel corso della campagna lattiera 2013/2014, i Quantitativi di riferimento individuali da poter assegnare ammontano ad un totale **4.500.000 kg**;

CONSIDERATO che, per addivenire a dette assegnazioni entro la data del 28 febbraio 2013, così come disposto dal citato art. 3, comma 3 del D.M. 31/7/2003, è opportuno semplificare le relative procedure amministrative;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

CONSIDERANDO che i quantitativi che affluiscono alla riserva regionale non saranno, presumibilmente, adeguati a soddisfare tutte le richieste che verranno avanzate da parte dei produttori di latte e che, quindi, è opportuno stabilire limiti massimi nelle assegnazioni secondo criteri oggettivi e predefiniti, si stabilisce un limite massimo per l'assegnazione individuale di kg 150.000;

CONSIDERATO che, per quanto al precedente punto, si reputa opportuno escludere dalle attuali assegnazioni coloro che hanno già usufruito di tale beneficio in applicazione di precedenti provvedimenti regionali, fatta eccezione per coloro che hanno beneficiato di assegnazioni complessivamente inferiori a Kg. 150.000, al fine di consentire attribuzione di quantitativi di riferimento aggiuntivi fino al limite massimo di Kg. 150.000 comprensivi di dette precedenti assegnazioni, fermi restando gli altri limiti disposti dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che, nell'utilizzazione dei quantitativi disponibili, è necessario tenere prioritariamente conto delle pronunce amministrative giurisdizionali relative all'annullamento dei provvedimenti di decadenza quota emanati dall'amministrazione regionale;

CONSIDERATO che con le precedenti Deliberazioni n. 857 del 13/11/2009 e n. 482 del 29/10/2010 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato i criteri con cui poter procedere all'attribuzione dei Quantitativi di Riferimento Individuali provenienti dalla riserva regionale ai produttori della Regione Lazio;

RITENUTO pertanto di dover redigere l'avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi ai produttori di latte della Regione Lazio, attribuibili dal 1° aprile 2013;

DETERMINA

- di approvare l'allegato avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi attribuibili dal 1° aprile 2013 ai produttori di latte della Regione Lazio, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione regionale.

La presente determinazione, completa dell'allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) al seguente link: Agricoltura.

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura
Roberto Ottaviani

ALLEGATO:

“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI (Q.R.I) AGGIUNTIVI AI PRODUTTORI DI LATTE DELLA REGIONE LAZIO, ATTRIBUIBILI DAL 1° APRILE 2013” AI SENSI DELLA LEGGE n. 119 del 30/05/2003, ART. 3”.

ARTICOLO 1

QUANTITATIVI ASSEGNABILI

Considerato che sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale, alla data del 5 ottobre 2012, risultano validati, per la campagna lattiera 2013/2014, 4.680.194 kg di quote latte consegne e 444.535 kg di quote latte vendite dirette disponibili alla riserva regionale per le assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi a valere dal 1° aprile 2013, come di seguito indicato:

Sistema Informativo A.G.E.A			
Azioni Campo Oggetto Modulo Dettaglio Scorri Vista Naviga aiUto Window			
S.I.A.			
LACEN045	VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI VALIDATI DELLA RISERVA DI QUOTA		AGEA
Matricola :	912000	Denominazione:	REGIONE LAZIO
Riepilogo Saldi			
Disponibilita'	Campagna	Consegne	Vendite
TEMPORANEA	2013/2014	4680194	444535
DEFINITIVA	2013/2014	4680194	444535
ALT MENU	VISUALIZZAZIONE	AGAABC16 PAG.	1 / 2 05/10/2012

Preso atto della comunicazione da parte di SIN SpA e AGEA, effettuata tramite e-mail in data 28 settembre 2012, dei dati della ripartizione della riserva regionale campagna lattiera 2013/2014, divisi per quota consegne e quota vendite dirette, come di seguito evidenziato (dati espressi in kg):

RIPARTIZIONE RISERVA NAZIONALE CONSEGNE - PERIODO 2013/2014

Regione	Quantitativi attribuiti				Ripartizione quantitativi eccedenti	Riduzioni per omessa dich. pluralità	Residuo periodi pregressi	Totale disponibile
	Pianura	Svantaggiata	Montagna	Totale				
PIEMONTE	256.913	-	161.211	417.124	-	-	1.997.991	2.415.115
VALLE D'AOSTA	10.000	-	649.039	659.039	-	-	250	659.289
LOMBARDIA	6.404.775	-	209.189	6.613.964	-	-	4.566.077	11.180.041
PROV. AUTO. BOLZANO	-	-	5.499.999	5.499.999	-	-	2.456.312	7.956.311
PROV. AUTO. TRENTO	-	-	158.881	158.881	-	-	15.000	173.881
VENETO	1.304.880	-	531.895	1.836.775	-	-	1.639.725	3.476.500
FRIULI VENEZIA GIULIA	223.335	-	144.110	367.445	-	-	-	367.445
LIGURIA	1.865	-	74.527	76.392	-	-	1.708.856	1.785.248
EMILIA ROMAGNA	509.889	2.336	891.813	1.404.038	-	-	60.497	1.464.535
TOSCANA	109.307	49.291	91.701	250.299	-	-	653.864	904.163
UMBRIA	-	40.000	25.501	65.501	-	-	563.145	628.646
MARCHE	143.453	-	190.933	334.386	-	-	402.084	736.470
LAZIO	2.158.106	-	770.676	2.928.782	-	-	1.751.412	4.680.194
ABRUZZO	235.753	96.768	184.133	516.654	-	-	2.375.642	2.892.296
MOLISE	15.213	32.176	249.470	296.859	-	-	-	296.859
CAMPANIA	417.962	247.623	1.843.977	2.509.562	-	-	1.460.765	3.970.327
PUGLIA	148.704	541.042	5.938	695.684	-	-	2.039.662	2.735.346
BASILICATA	20.119	24.427	712.944	757.490	-	-	2.432.721	3.190.211
CALABRIA	33.627	71.404	363.943	468.974	-	-	-	468.974
SICILIA	148.229	37.094	108.324	293.647	-	-	1.807.847	2.101.494
SARDEGNA	30.000	245.831	58.816	334.647	-	-	84.089	418.736
Totali	12.171.130	1.387.992	12.927.020	26.486.142	-	-	26.015.939	52.502.081

Quantitativi eccedenti -

RIPARTIZIONE RISERVA NAZIONALE VENDITE DIRETTE - PERIODO 2013/2014

Regione	Quantitativi attribuiti				Ripartizione quantitativi eccedenti	Residuo periodi pregressi	Totale disponibile
	Pianura	Svantaggiata	Montagna	Totale			
PIEMONTE	49.649	-	106.899	156.548	-	242.634	399.182
VALLE D'AOSTA	-	-	391.046	391.046	-	465	391.511
LOMBARDIA	248.619	-	240.409	489.028	-	1.757.034	2.246.062
PROV. AUTO. BOLZANO	-	-	99.365	99.365	-	27.183	126.548
PROV. AUTO. TRENTO	-	-	-	-	-	15.000	15.000
VENETO	35.000	-	43.235	78.235	-	24.144	102.379
FRIULI VENEZIA GIULIA	46.737	-	16.222	62.959	-	-	62.959
LIGURIA	-	-	20.800	20.800	-	4.831	25.631
EMILIA ROMAGNA	25.000	-	32.000	57.000	-	-	-
TOSCANA	-	-	2.600	2.600	-	13.757	16.357
UMBRIA	-	-	-	-	-	9.788	9.788
MARCHE	-	-	-	-	-	-	-
LAZIO	-	-	70.000	70.000	-	374.535	444.535
ABRUZZO	15.000	-	-	15.000	-	118.091	133.091
MOLISE	-	-	10.000	10.000	-	250	10.250
CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA	-	15.759	-	15.759	-	298.418	314.177
BASILICATA	-	-	9.380	9.380	-	40.011	49.391
CALABRIA	-	-	352.255	352.255	-	-	352.255
SICILIA	32.329	-	121.580	153.909	-	461.923	615.832
SARDEGNA	189.597	5.000	-	194.597	-	71.268	265.865
Totali	641.931	20.759	1.515.791	2.178.481	-	3.221.848	5.400.329

Quantitativi eccedenti -

Al fine di preservare una riserva di quota regionale utile per l'espletamento istruttorio di eventuali movimenti di quota che si dovessero rendere necessari nel corso della campagna lattiera 2013/2014, si rende disponibile per le assegnazioni di cui al presente allegato un **QUANTITATIVO DI QUOTE LATTE CONSEGNE pari a 4.500.000 kg**, che è attribuito alla Regione Lazio in applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 maggio 2003 n. 119 "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari".

A favore dei richiedenti giovani imprenditori agricoli rispondenti ai requisiti indicati all'art. 9 del presente allegato, non già titolari di quota, **è riservato** fino ad un massimo del 20% dei quantitativi disponibili, arrotondato al migliaio di quintali superiore.

Il 20% del quantitativo disponibile è riservato per le assegnazioni, con distinta graduatoria, alle aziende in attività che hanno subito il taglio della quota B ai sensi della legge 24

febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto al netto delle restituzioni già effettuate.

I quantitativi che si renderanno eventualmente necessari entro la data di adozione delle graduatorie regionali di assegnazione, per ottemperare a decisioni amministrative e giurisdizionali tese al ristoro di quantitativi individuali dichiarati decaduti, verranno reperiti operando corrispondenti diminuzioni nella riserva regionale.

I produttori che risulteranno assegnatari di quota sulla base dei criteri stabiliti con il presente allegato non potranno affittare, vendere o costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte, la propria quota individuale assegnata disgiuntamente dall'azienda, pena la revoca dell'assegnazione ed il rientro della stessa nella disponibilità del bacino regionale.

I produttori che risulteranno assegnatari di quota con il presente bando non potranno inoltre, fino al 1° aprile 2015, vendere, affittare o comunque cedere per un periodo superiore a due annate (in tutto o in parte) la quota già in loro possesso (sono fatti salvi i soli affitti in corso di annata), pena la revoca della quota assegnata ed il rientro della stessa nella disponibilità del bacino regionale.

ARTICOLO 2

PRESENTAZIONE DOMANDE

I produttori di latte vaccino della Regione Lazio, con reali e manifeste esigenze di incremento dei propri livelli produttivi ed in possesso dei prescritti requisiti, possono presentare apposita istanza secondo le modalità stabilite con il presente allegato.

I quantitativi che affluiscono alla riserva regionale sono assegnati alle aziende, con efficacia a partire dal 1° aprile 2013, su richiesta del titolare/conducente delle stesse da effettuarsi a mezzo dei moduli allegati al presente avviso. Le richieste di assegnazione vanno indirizzate alla Regione Lazio presso l'Area Settore Provinciale Agricoltura (d'ora in poi denominata ASPA) di competenza.

La competenza provinciale è determinata "dalla particella catastale su cui è ubicata la stalla ed il codice aziendale assegnato dalla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 Luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono elencati gli indirizzi delle ASPA:

ASPA di ROMA via Pianciani, 16 - 00185 ROMA

ASPA di RIETI via Raccuini, 21/A - 02100 RIETI

ASPA di VITERBO via Romiti, 80 - 01100 VITERBO

ASPA di LATINA via Villafranca, 2/D - 04100 LATINA

ASPA di FROSINONE via Adige, 41 - 03100 FROSINONE

Le istanze di assegnazione devono essere presentate, **a pena di irricevibilità, entro e non oltre il VENTESIMO GIORNO successivo alla pubblicazione del presente allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.** Il termine entro il quale devono essere inviate le istanze è spostato al primo giorno feriale utile qualora la scadenza coincida con un giorno festivo. Ai fini della valutazione del rispetto **perentorio** dei termini per la presentazione dell'istanza, fa fede la data del timbro postale di spedizione o del timbro di

"accettazione" degli uffici regionali, in caso di recapito a mano. Nel caso di invio postale, questo deve essere effettuato **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**.

Le istanze, corredate dei documenti previsti dal presente allegato, debbono essere presentate esclusivamente, **pena irricevibilità**, utilizzando i moduli allegati al presente avviso, che dovranno essere compilati in ogni loro parte. Le istanze devono essere presentate dai richiedenti **specificando il quantitativo richiesto**.

Si sottolinea che le istanze inviate oltre il termine suindicato saranno dichiarate **IRRICEVIBILI**.

L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

A seguito della raccolta e valutazione delle domande di cui al presente allegato, la Direzione Regionale Agricoltura – Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile, predisporrà una graduatoria regionale, per provvedere alle assegnazioni dei Quantitativi di Riferimento Individuali (quote latte) aggiuntivi a favore delle aziende richiedenti, a valere dal 1° aprile 2013, tenendo conto della disponibilità riservata ai giovani non già titolari di quota e di quella riservata alle aziende che hanno subito il taglio della quota B ai sensi e per gli effetti della legge n. 46/95.

ARTICOLO 3.

BENEFICIARI:

Possono beneficiare di assegnazioni, secondo le priorità più avanti elencate, **le aziende che alla data di pubblicazione del presente avviso siano già titolari di quota consegne e/o di quota vendite dirette**, in regola sia con i versamenti del prelievo supplementare eventualmente maturato nei periodi precedenti al 1° aprile 2013 (anche nelle forme previste dall'art. 10, commi 34 e seguenti della legge n. 119/2003, così come integrata e modificata dalla legge n. 33/2009), sia con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Possono altresì beneficiare di assegnazioni **le aziende che non siano mai state titolari di quota consegne e/o di quota vendite dirette, purché condotte da giovane agricoltore** che, al momento della data di scadenza del presente avviso, abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni o che comunque rispondano al requisito "giovane" di cui al successivo art. 9, nei limiti dei quantitativi loro riservati all'articolo 1. Detti ultimi beneficiari sono impegnati, e pena di decadenza della quota assegnata in applicazione del presente allegato, a produrre e commercializzare, già nel periodo 2013/2014, un quantitativo superiore all'85% della quota attribuita, fatte salve le cause di forza maggiore elencate dal D.M. 31/7/2003 e fatta salva l'eventuale inapplicabilità dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, decretata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

ARTICOLO 4.

Il quantitativo massimo assegnabile per azienda da riserva regionale è pari a kg 150.000.

LIMITI DI ASSEGNAZIONE:

- a) La capacità produttiva aziendale deve essere superiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, così come registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) alla data del 1° Aprile 2013. La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero di lattifere presenti in allevamento al momento della scadenza dell'avviso pubblico, potenzialmente produttive alla data del 30/06/2013, per la media annuale di ogni singola provincia, come rilevabile dall'ultimo "*Bollettino dei controlli della produttività del latte - Statistiche Ufficiali - Anno 2011*" dell'A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) e come di seguito riportata:

Provincia	Produzione media annuale di latte per vacca per Provincia (kg)
Frosinone	6.517
Latina	8.848
Rieti	8.674
Roma	8.678
Viterbo	8.747

Si precisa che, secondo i criteri stabiliti dall'Anagrafe Bovina Nazionale, una lattifera viene considerata **potenzialmente produttiva** ad una età compresa tra i 30 e i 120 mesi.

Per individuare le lattifere presenti in allevamento al momento di scadenza dell'avviso pubblico si dovrà fare esclusivo riferimento a quanto informatizzato e validato sul portale del **Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute nella Banca Dati (BDN) dell'Anagrafe Bovina Nazionale**.

Nel caso in cui l'azienda agricola sia iscritta all'A.P.A. (Associazione Provinciale Allevatori) e quindi sia sottoposta a controlli ufficiali inerenti la produttività della stalla, per il calcolo della capacità produttiva può utilizzare la media annuale produttiva per capo desumibile dal "Certificato di lattazione aziendale - Anno 2011", rilasciato con timbro e firma dall'A.P.A. stessa. Tale certificato dovrà essere allegato, pena irricevibilità dello stesso, all'istanza di richiesta di assegnazione di quote.

Resta inteso che la richiesta di assegnazione sarà ritenuta ammissibile qualora la capacità produttiva aziendale sia superiore o uguale alla somma tra la quota richiesta e le quote consegne e/o vendite dirette già in possesso dell'azienda al 1° aprile 2013. Qualora la capacità produttiva aziendale risultasse inferiore alla predetta somma, la quota assegnabile verrà commisurata in maniera proporzionale alla calcolata capacità produttiva.

- b) Il quantitativo individuale di riferimento, alla data del 1° Aprile 2013 e quindi comprensivo delle presenti assegnazioni regionali, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.), con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. Nel computo del predetto limite deve essere conteggiata anche la quota di cui risulta eventualmente già titolare l'azienda. I terreni da considerare all'interno della S.A.U., oltre che di proprietà, possono essere anche condotti in

affitto o in comodato (purchè con contratto regolarmente registrato a decorrenza antecedente o al più coincidente con la data di scadenza dell'avviso pubblico ed avente durata almeno fino al 1° aprile 2015, data di estinzione del regime delle quote latte), oppure in concessione da enti pubblici (con scadenza posteriore al 1° aprile 2015 o rinnovabile almeno fino a tale data).

Visto quanto sancito:

- ✓ dall'art. 25 comma 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, così come convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35: "*I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.*"

La SAU eleggibile ai fini dell'avviso pubblico verrà quantificata assumendo dati ed indicazioni unicamente da quanto informatizzato e validato sul rispettivo fascicolo aziendale entro la data di scadenza dell'avviso pubblico, così come consultabile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

- c) Restano escluse dalle attuali assegnazioni le aziende che hanno già usufruito di tale beneficio in applicazione di precedenti provvedimenti regionali di assegnazione. Fanno eccezione coloro che hanno beneficiato di assegnazioni complessivamente inferiori a kg 150.000, al fine di consentire l'attribuzione di quantitativi aggiuntivi fino al limite massimo di kg 150.000 comprensivi di dette precedenti assegnazioni, fermi restando gli altri limiti disposti dal presente provvedimento. Resta inteso che per le aziende non già titolari di quota e condotte da giovani imprenditori il massimo assegnabile è pari a kg 150.000 di quota consegne, fermi restando gli altri limiti disposti dal presente provvedimento.

ARTICOLO 5.

ESCLUSIONI:

In osservanza dell'art. 3 c. 4 bis della legge n. 119/2003 si stabilisce che: "***In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata***".

Non hanno diritto alle assegnazioni regionali di cui al presente avviso pubblico le aziende condotte da soggetti (in qualità di rappresentante legale, titolare o ad altro titolo) che, al momento della scadenza per la presentazione delle istanze di richiesta, hanno compiuto il 67° anno di età. Tali istanze saranno ritenute **irricevibili**.

Non hanno diritto alle assegnazioni aggiuntive di cui al presente allegato le aziende che hanno già beneficiato di attribuzioni di quota aggiuntiva regionale di ammontare pari o superiore a kg 150.000.

Le istanze eventualmente avanzate da dette aziende saranno dichiarate **inammissibili**.

Per coloro che hanno beneficiato di assegnazioni aggiuntive regionali inferiori a kg 150.000, potrà essere attribuita un'assegnazione fino al raggiungimento del tetto massimo di kg 150.000, comprensivo delle assegnazioni effettuate in precedenza.

Non hanno diritto alle assegnazioni aggiuntive di cui al presente allegato le aziende non in regola sia con i versamenti del prelievo supplementare eventualmente maturato nei periodi precedenti al 1° aprile 2013, sia con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

L'azienda che nel corso del periodo 2011/2012 abbia subito la decadenza totale di quota per il caso di inattività previsto dall'art. 72 comma 1 del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, può avanzare istanza di riassegnazione esclusivamente e limitatamente per la quota dichiarata decaduta e comunque nei limiti di cui all'articolo 4 del presente avviso, a condizione che sia accertabile, attraverso la consultazione delle dichiarazioni mensili registrate al SIAN sino al momento di presentazione dell'istanza, che la richiedente abbia ripreso una produzione proporzionalmente commisurata alla quota decaduta, fatte salve le cause di forza maggiore documentate e comunicate a termini di legge.

ARTICOLO 6.

PRIORITA':

Le priorità di seguito elencate concorrono alla formazione della graduatoria per le assegnazioni ai richiedenti già titolari di quota, a misura del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

1) CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE:

- a) Giovane agricoltore non già titolare di quota, che al momento della data di scadenza dell'avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni -**Punti 7-**;
- b) Giovane agricoltore titolare di quota, che al momento della data di scadenza dell'avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni -**Punti 5-**;
- c) Richiedente titolare di quota con età, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, superiore a 40 anni -**Punti 3-**;

2) TITOLARITA' DI QUOTA CONSEGNE DEL RICHIEDENTE:

- a) Produttore non titolare di quota consegne -**Punti 5-**;
- b) Produttore titolare di quota consegne non superiore o uguale a tonnellate 150 -**Punti 3-**;
- c) Produttore titolare di quota consegne superiore a tonnellate 150 -**Punti 1-**;
- d) Produttore in attività, che ha subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 -**Punti 1-**.

Per il computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio. Si intendono con carattere provvisorio quei contratti che hanno termine in data antecedente al 1° aprile 2015, data di estinzione del regime delle quote latte.

3) SITUAZIONE PRODUTTIVA:

- a) Azienda che nelle ultime tre campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi pari o superiori al 95,00 per cento della quota consegne della quale era rispettivamente titolare -**Punti 5-**;

- b) Azienda che nelle ultime tre campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi inferiori al 95,00 e pari o superiori all'85,00 per cento della quota consegne della quale era rispettivamente titolare **-Punti 3-**;
- 4) RISPETTO DELLA NORMATIVA:
- a) Azienda e/o produttore richiedente a cui, nelle ultime tre campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 e fino alla data di scadenza dell'avviso pubblico, non siano stati notificati da parte dell'Amministrazione Regionale verbali di contestazione per infrazioni commesse alla vigente normativa in materia di "Quote Latte" **-Punti 2-**;

ARTICOLO 7.

GRADUATORIA PER RICHIEDENTI CHE HANNO SUBITO IL TAGLIO DELLA QUOTA B) AI SENSI DELLA L. 46/95:

Per la ripartizione del quantitativo del 20% riservato ai richiedenti che hanno subito il taglio di quota B ex legge n. 46/95, sarà stilata una graduatoria strutturata in tale maniera: tanto più alto è il quantitativo di quota B) ridotta al richiedente (al netto delle restituzioni già operate con i precedenti provvedimenti regionali di assegnazioni aggiuntive), quanto più alta sarà la relativa posizione in graduatoria.

I richiedenti che hanno subito il taglio di quota B verranno inoltre valutati ed inseriti nella graduatoria formulata per le aziende localizzate in zone non svantaggiate, nel rispetto della capacità produttiva come definita al precedente art. 4.

ARTICOLO 8.

POSIZIONI EX-AEQUO (Parità di punteggio):

Nei casi in cui si verificano situazioni di parità di punteggio che non consentono di determinare le attribuzioni, la graduatoria sarà ulteriormente differenziata relativamente alle sole aziende per le quali tale situazione di parità non consente di pervenire alle rispettive assegnazioni, dando la precedenza ai richiedenti che hanno un maggior rapporto tra produzione e quota di chiusura del periodo 2011/2012 (al netto degli affitti di sola quota in corso di campagna).

Per i giovani non già titolari di quota la differenziazione, in caso di ex-aequo, avverrà conferendo priorità alla più giovane età.

In caso di perdurante parità di punteggio, si provvederà alla ripartizione del quantitativo residuo fra le aziende interessate in maniera proporzionale ai quantitativi richiesti.

ARTICOLO 9.

DISPOSIZIONI GENERALI:

L'indicazione, nelle istanze di assegnazione, di dati riscontrati come non veritieri nella fase istruttoria da parte dell'amministrazione, costituirà motivo di inammissibilità dell'istanza stessa. Qualora le istanze presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, l'istante è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione, su richiesta del funzionario istruttore.

Dati e requisiti richiesti per l'accoglimento dell'istanza di assegnazione, così come indicato nell'allegato modulo di domanda, debbono essere attestati dal richiedente allegando specifica documentazione e certificazione probatoria. Tale documentazione e

certificazione può essere sostituita, in tutto od in parte, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 45, 46 e 47. **Il modulo di domanda di assegnazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non è richiesta l'autenticazione della firma, ma deve essere fornita fotocopia di un documento di identità in corso di validità.**

Qualora i dati autocertificati dovessero risultare mendaci, la relativa istanza verrà esclusa dalla valutazione per la formazione della graduatoria.

REQUISITO "GIOVANE":

Sono considerati giovani imprenditori agricoli ai fini dell'attribuzione dei quantitativi individuali di riferimento di cui al presente allegato:

- ✓ le persone fisiche che, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, non hanno ancora compiuto 40 anni;
- ✓ nel caso di istanze presentate da imprese organizzate in forma societaria, la priorità conferita ai giovani ai sensi dell'articolo 6, punto 1 lettere a) e b) del presente allegato viene riconosciuta sulla base dell'età del rappresentante legale della società (al giovane di età inferiore a 40 anni deve essere demandata la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima).

Il giovane imprenditore dovrà rimanere in attività utilizzando la quota fino al 1° Aprile 2015 o per almeno 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione aggiuntiva, nel caso di proroga del regime quote latte.

Per le società, inoltre, il medesimo rappresentante legale dovrà rimanere in carica fino al 1° Aprile 2015 o per almeno 36 mesi dalla determinazione dell'assegnazione aggiuntiva, nel caso di proroga del regime quote latte.

Ove detti requisiti decadano prima della scadenza sopra indicata, l'assegnazione verrà revocata a valere dal 1° aprile successivo al verificarsi dell'evento che ha fatto venir meno il requisito.

Il requisito dell'età deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

Le verifiche istruttorie relative a limiti, esclusioni e priorità di assegnazione di cui al presente allegato, devono essere sempre riferite alle aziende condotte dai produttori che hanno presentato istanza di assegnazione, tenendo conto delle eventuali variazioni nella conduzione di dette aziende, succedutesi nel tempo.

ARTICOLO 10:

PROCEDURE:

Entro quindici giorni a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze di richiesta, le ASPA provvedono sia alla raccolta e catalogazione informatizzata delle istanze presentate di cui all'articolo 2, che alla notifica all'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile dell'elenco delle istanze ritenute **IRRICEVIBILI**, giustificando i motivi che ne hanno determinato l'irricevibilità.

Le ASPA provvedono altresì all'esame istruttorio delle istanze di richiesta ritenute ricevibili, validando o modificando, in osservanza a quanto prescritto nel precedente art. 6, i punteggi indicati nelle istanze a cura dei richiedenti stessi. Al termine della fase istruttoria e comunque entro e non oltre quaranta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, le ASPA trasmettono all'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile l'elenco delle istanze da ritenersi **INAMMISSIBILI**, motivando l'inammissibilità con riferimento a quanto contenuto nel presente allegato.

La fase istruttoria di competenza delle ASPA si conclude con la redazione delle graduatorie provinciali delle istanze ritenute ammissibili, ripartite secondo le rispettive zone omogenee (di cui all'art. 2 comma 3 del D.M. 31/07/2003) di appartenenza.

Dette graduatorie provinciali verranno trasmesse entro il 31 gennaio 2013, per il seguito di competenza, alla Direzione Agricoltura – Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile che provvederà, entro il 28 febbraio 2013, a predisporre la Determinazione del Direttore con la quale saranno approvate le graduatorie definitive regionali di assegnazione, distinte per zone omogenee (di cui all'art. 2 comma 3 del D.M. 31/07/2003) di appartenenza delle aziende richiedenti.

La pubblicazione sul B.U.R.L. della Determinazione sopra citata avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche per i produttori che, pur collocati in graduatoria, non risulteranno assegnatari di alcun quantitativo di quota per esaurimento di disponibilità della riserva regionale.

ARTICOLO 11:

DISPOSIZIONI FINALI:

La presentazione dell'istanza di richiesta di assegnazione della quota di cui alle presenti disposizioni comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente allegato si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

MITTENTE:
AZIENDA _____
INDIRIZZO _____

TELEFONO _____

**ALLA
REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
ASPA DI _____**

VIA _____, N. _____

Cap _____, CITTA' _____

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO (Q.R.I.)
AGGIUNTIVO, ATTRIBUIBILE DAL 1° APRILE 2013.
REGIONE LAZIO**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

NOME	
COGNOME	

NATO/A:

A		IN DATA	
----------	--	----------------	--

RESIDENTE IN:

VIA/LOC.	
COMUNE	
CAP	
PROVINCIA	

TITOLARE **RAPPRESENTANTE LEGALE** **ALTRO:** _____

DELL'AZIENDA AGRICOLA DENOMINATA _____ **UBICATA IN:**

VIA/LOC.	
COMUNE	
CAP	
PROVINCIA	

CON:

PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	
MATRICOLA AGEA	
COD. ASL STALLA (il codice deve essere unico e rappresentativo dell'azienda che avanza la richiesta)	
TELEFONO	

AVANZA ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN **QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO** PARI A:

kg

DI QUOTE CONSEGNE

CON EFFICACIA A PARTIRE DAL 1° APRILE 2013

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', DICHIARA DI ESSERE:

BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE	PARAMETRO	INDICARE IL PUNTEGGIO A CUI SI HA DIRITTO (rif. art. 6)	COLONNA RISERVATA ALL'UFFICIO
DATI GENERALI:			
<input type="checkbox"/>	Giovane agricoltore (rif. Art. 9) non già titolare di quota che al momento della data di scadenza dell'avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni -Punti 7-		
<input type="checkbox"/>	Giovane agricoltore (rif. Art. 9) titolare di quota che al momento della data di scadenza dell'avviso pubblico abbia un'età compresa fra 18 e 40 anni -Punti 5-		
<input type="checkbox"/>	Richiedente titolare di quota con età, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, superiore a 40 anni -Punti 3-		
RISPETTO DELLA NORMATIVA:			
<input type="checkbox"/>	Produttore e/o Azienda a cui, nelle ultime tre campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 e fino alla data di scadenza dell'avviso pubblico, non siano stati notificati da parte dell'Amministrazione Regionale verbali di contestazione per infrazioni commesse alla vigente normativa in materia di Quote Latte -Punti 2-		
QUOTA E PRODUZIONE AZIENDALE:			
<input type="checkbox"/>	Produttore non titolare di quota consegne -Punti 5-		
<input type="checkbox"/>	Produttore titolare di quota consegne non superiore o uguale a tonnellate 150 -Punti 3-		
<input type="checkbox"/>	Produttore titolare di quota consegne superiore a tonnellate 150 -Punti 1-		
<input type="checkbox"/>	Produttore in attività, che ha subito il taglio di quota B disposto dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 -Punti 1-		
<input type="checkbox"/>	Produttore e/o Azienda che nelle ultime tre campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi pari o superiori al 95 per cento della quota consegne della quale era rispettivamente titolare -Punti 5-		
<input type="checkbox"/>	Produttore e/o Azienda che nelle ultime tre campagne 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 abbia mediamente raggiunto livelli produttivi inferiori al 95 e pari o superiori all'85 per cento della quota consegne		

	della quale era rispettivamente titolare -Punti 3-		
	TOTALE		
			TIMBRO E FIRMA DEL FUNZIONARIO VALIDANTE

DICHIARA INOLTRE:

DI ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE EVENTUALMENTE MATURATO NEI PERIODI ANTECEDENTI AL 01/04/2013 ANCHE NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE N. 119/2003 E DALLA LEGGE N. 33/2009.

DI POSSEDERE IN ALLEVAMENTO, ALLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO, UN NUMERO DI LATTIFERE POTENZIALMENTE PRODUTTIVE AL 30/06/2013 PARI A: X
(n° capi desumibile dall'Anagrafe Bovina Nazionale)

MEDIA PROVINCIALE ANNUALE ESPRESSA IN KG PARI A (bollettino A.I.A.): =
(FR=6.517 kg; LT=8.848 kg; RI=8.674 kg; RM=8.678 kg; VT=8.747 kg)

CAPACITA' PRODUTTIVA ANNUALE AZIENDALE PARI A KG:

DI ESSERE TITOLARE : Di kg DI QUOTA CONSEGNE
Di kg DI QUOTA VENDITE DIR.

DI NON ESSERE MAI STATO TITOLARE DI QUOTE LATTE

DI AVER SUBITO LA RIDUZIONE DI QUOTA "B", DISPOSTA DALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1995, n. 46, PER kg

DI NON AVER BENEFICIATO DI ASSEGNAZIONI DI QUOTE AGGIUNTIVE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A kg 150.000 IN FORZA DI PRECEDENTI ATTI REGIONALI

- DI CONDURRE L'AZIENDA AGRICOLA SOPRA SPECIFICATA, IN QUALITA' DI:
- PROPRIETARIO** **AFFITUARIO** **ALTRO (specificare):** _____
- CHE DETTA AZIENDA DISPONE DI ha DI S.A.U., CON ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DESTINATE A BOSCHI, FRUTTETI E COLTURE ARBOREE, COSI' COME DESUMIBILE DAL FASCICOLO AZIENDALE ALLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO.
- CHE DETTA AZIENDA E' UBICATA IN TERRITORIO DEFINITO, AI SENSI DELLA DIR. CEE N. 268/75 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:
- MONTANO** **SVANTAGGIATO** **ALTRA ZONA**

- DI AVER SUBITO, NELLA CAMPAGNA 2011/2012, UNA DECADENZA DI QUOTA CONSEGNE PARI A KG E/O DI QUOTA VENDITE DIRETTE PARI A KG PER NON AVER RISPETTATO QUANTO SANCITO DALL'ART. 72 COMMA 1 DEL REG. (CE) N. 1234/2007.
- DI NON AVER SUBITO ALCUNA DECADENZA DI QUOTA CONSEGNE E/O VENDITE DIRETTE NEL CORSO DELLA CAMPAGNA 2011/2012.

- DI NON AVERE VENDUTO, AFFITTATO O COMUNQUE CEDUTO PER UN PERIODO SUPERIORE A DUE ANNATE, IN TUTTO O IN PARTE, I QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO DI CUI E' TITOLARE A PARTIRE DAL PERIODO 1995/1996 (Rimangono esclusi gli affitti in corso di annata) – rif. art. 3 c. 4 bis della legge n. 119/2003.

La presente istanza costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è resa nella consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:

Sottoscritto a _____ il _____

FIRMA

Documento d'identità _____ n. _____ del _____

NOTE ESPLICATIVE:

Le domande di assegnazione di Q.R.I. devono essere inoltrate all'amministrazione, a pena di irricevibilità, **entro e non oltre il VENTESIMO GIORNO** successivo alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, avendo cura di apporre una X in corrispondenza di ogni casella a conferma della sussistenza del requisito indicato che si vuole attestare.

I dati anagrafici, fiscali e di ubicazione aziendale debbono essere indicati con chiarezza e precisione.

Va **obbligatoriamente** indicato il quantitativo di quota richiesta valorizzando e compilando l'apposita casella.

Indicare con esattezza i quantitativi di quota di cui il richiedente è già titolare al momento dell'istanza. Dal computo delle quote delle quali il richiedente è titolare, vanno escluse quelle detenute a titolo di contratti con carattere provvisorio e a titolo di contratti di comodato e/o affitto verbale, sebbene registrati. Per carattere provvisorio devono intendersi contratti che hanno termine in data antecedente al 1° aprile 2015, data di estinzione del regime delle quote latte.

Specificare a quale titolo viene condotta l'azienda agricola e l'ammontare della S.A.U. disponibile (Ettari, Are, Centiare), con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti e colture arboree (così come previsto dall'articolo 17, comma 3, del D.M. 31 luglio 2003).

I terreni da considerare all'interno della S.A.U., oltre che di proprietà, possono essere anche quelli condotti in affitto o in comodato (purchè con regolare contratto registrato con decorrenza antecedente o al massimo coincidente con la data di scadenza del presente avviso pubblico e avente durata almeno fino al 1° aprile 2015), oppure in concessione da enti pubblici (con scadenza posteriore al 1° aprile 2015 o rinnovabile almeno fino a tale data), quali si evincono dal fascicolo aziendale alla data di scadenza dell'avviso pubblico.

Un'azienda può essere classificata montana, in zona svantaggiata od in altra zona, ai sensi della Dir. CEE 268/75, se **contemporaneamente** il centro aziendale ed almeno il 50 per cento dei terreni aziendali ricadono in una di dette zone.

Si ribadisce che la presente istanza ha valore di autocertificazione in luogo della presentazione di tutta la documentazione a supporto delle condizioni e dei dati dichiarati.

Fac-simile autocertificazione.

**Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci:**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente in _____ Via/piazza/ fraz. _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

DICHIARA

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento/identità.

Sottoscritto a _____ il _____

FIRMA

Documento d'identità _____ n. _____ del _____